

Publicato il 05/12/2023

N. 00502/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01259/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2023, proposto da

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- S.C. a R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della Determinazione n. 1748 del 24.10.2023, a firma del Dirigente area VI
- Settore lavori pubblici e manutenzione del Comune di Barletta con la quale,

all'esito della procedura aperta avente ad oggetto: "l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (STRALCIO D - 1° TRATTO - PORTO) - 1° Stralcio funzionale: Realizzazione del collettore per il convogliamento delle acque meteoriche di Via Andria - CIG: A00071374D" è stata approvata l'esclusione della società ricorrente e, contestualmente, l'aggiudicazione della commessa in favore della -OMISSIS- S.c.a.r.l.;

b) del verbale di gara n. 1 del 26.9.2023 (parte integrante della determina sub lett.a), con il quale si è disposta l'esclusione automatica dell'odierna deducente, poiché il ribasso offerto (pari al 17,223%) è risultato uguale alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023. Tanto sul presupposto che: "Ai sensi del paragrafo n. 15 del disciplinare di gara il metodo utilizzato per il calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte è il metodo A indicato nell'allegato II.2 del Codice".

c) della nota prot. n. AOO.c_a669.14/11/2023.0087287, trasmessa a mezzo pec del 14.11.2023, con la quale la stazione appaltante ha respinto l'istanza di autotutela presentata dall'odierna deducente in data 31.10.2023;

d) della comunicazione, a mezzo pec, di avvenuta aggiudicazione definitiva e svincolo cauzione del 26.10.2023, ricevuta in data 30.10.2023;

e) ove e per quanto occorre, del Bando di Gara; del Disciplinare, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti di gara nella parte in cui dovessero legittimare la sanzione espulsiva comminata dal Seggio di gara e la conseguente aggiudicazione in favore della -OMISSIS- scarl;

f) di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale;
nonché, in via derivata, per la declaratoria,

- del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto;

- di inefficacia del contratto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e del diritto della ricorrente al subentro, ai sensi degli artt. 121 e 122 del c.p.a.;

in ogni caso, e solo in via meramente subordinata,
per la declaratoria del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell'art. 124, comma 1, del c.p.a.-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della -
OMISSIS- S.C. a R.L.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 il dott.
Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso non sembra sostenuto da idoneo *fumus boni iuris*, alla luce di quanto previsto dall'art. 15 del disciplinare di gara, il quale, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, richiama il metodo il "Metodo A indicato dall'allegato II.2 del Codice";

Ritenuto, altresì, che appare plausibile l'interpretazione della *lex specialis* seguita dalla stazione appaltante che fa riferimento al punto 2, del richiamato allegato II.2.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023

con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO